

	COMUNE DI PIANCOGNO	
	PROVINCIA DI BRESCIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Repertorio Numero XXX del XXX/	
	ATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL LAGHETTO AD USO	
	ANTINCENDIO BOSCHIVO ED INNEVAMENTO ED	
	INFRASTRUTTURE CONNESSE IN LOCALITA' PLAI	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno XX del mese di xxxx nella Sede	
	Comunale di Borno, davanti a me Dr. xxxxx Segretario Generale ed	
	autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa	
	anche in modalità informatica nell'interesse del Comune ai sensi di	
	legge , sono personalmente comparsi le seguenti parti contrattuali le	
	cui identità personali previamente riscontrate sono certo:	
	- il COMUNE DI DARFO BOARIO TERME Ente pubblico	
	territoriale con sede in Piazza Col. Lorenzini n. 4 a Darfo Boario	
	Terme (BS) – P.I. 00550530984 – C.F. 00290170174 legalmente	
	rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Dario Colossi nato a	
	xxxxx il xxxx, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,	
	per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra	
	autorizzato dal TUEL, dallo Statuto ed in esecuzione della	
	deliberazione di Consiglio Comunale n. xxx del xxxx/2025,	
	esecutiva ai sensi di legge;	
	- il COMUNE DI PIANCOGNO Ente pubblico territoriale con sede	
	in Via Nazionale n. 49 a Piancogno (BS) – P.I. 00590410981 -	
	C.F. 00948230172, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-	
	- 1 -	

	tempore Alberto ing. Farisé nato a xxxx il xxxx, il quale dichiara di	
	agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente	
	suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto ed in	
	esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. xxx del	
	xxxx/2025, esecutiva ai sensi di legge;	
	- il COMUNE DI BORNO Ente pubblico territoriale con sede in	
	Piazza Giovanni Paolo II n. 1 a Borno (BS) - P.I. 00575440987 –	
	C.F. 00701670176 legalmente rappresentato dal Sindaco	
	protempore Sig. Matteo Rivadossi nato a xxxxxx il xxxxxxxx, il	
	quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse dell'Ente suddetto a quanto infra autorizzato dal	
	TUEL e dallo Statuto comunale;	
	PREMESSO che:	
	- presso le aree ricadenti nel circondario del Monte Altissimo, entro	
	i confini territoriali dei Comuni di Borno, Piancogno, Darfo Boario	
	Terme ed Angolo Terme, è da tempo esistente il comprensorio	
	sciistico denominato “Borno Ski Area” che caratterizza in maniera	
	sostanziale l’offerta turistica di tutto l’Altopiano del Sole e la	
	bassa Vallecamonica, di cui i suddetti Enti fanno parte;	
	- entro il predetto territorio, i Comuni in precedenza citati	
	dispongono di estese proprietà silvopastorali, comprendenti	
	anche malghe e rifugi che caratterizzano il paesaggio montano	
	della zona di riferimento e che al contempo identificano e	
	distinguono il patrimonio rurale e tradizionale dei luoghi come	
	fonte di sviluppo della loro vocazione turistica;	
	- 2 -	

- a seguito dello sforzo di promozione costantemente perseguito da tutti gli Enti sui vari tavoli istituzionali sovracomunali, Regione Lombardia stanziò un sostanzioso contributo complessivo all'interno del programma per la ripresa economica definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 05.08.2020 per consentire la realizzazione di un laghetto ad uso antincendio boschivo, innevamento e fruizione turistica all'interno del Comprensorio sciistico "Borno Ski Area", più specificatamente in località "Plai" da realizzarsi nei territori amministrativi dei Comuni di Piancogno e Darfo Boario Terme e specificatamente sui mappali n. 6111 – foglio 110 - Censuario Piancogno di proprietà del Comune di Darfo B.T. e n. 1924 – foglio 903 - Censuario C/Darfo di proprietà del Comune di Piancogno;

- in ragione della necessità di avviare l'iter che potesse condurre alla realizzazione della predetta opera secondo le tempistiche del finanziamento regionale sopra menzionato, venne stipulato in data 04/08/2021 registrato al rep.n. 1119 del Comune di Darfo B.T. apposito protocollo d'intesa fra i Comuni di Borno, Angolo Terme, Piancogno e Darfo B.T. (quali enti territorialmente interessati alla questione), la Comunità Montana di Valle Camonica (quale ente attuatore del progetto) e la Società "Funivia Boario Terme Borno" S.p.A. quale soggetto titolare della concessione inerente l'utilizzo dell'unica sorgente idrica del comprensorio, situata poco a monte della località "Plai" per determinare i rispettivi obblighi a carico delle parti volti alla

	realizzazione del laghetto ed avviare il percorso di collaborazione	
	per la realizzazione del sistema infrastrutturale della rete	
	antincendio boschivo nel comprensorio del Monte Altissimo la cui	
	evoluzione contrattuale venne fra gli stessi enti definita con	
	successivo accordo del 08/05/2024 ;	
	- in relazione al disposto contenuto nel protocollo d'intesa	
	menzionato al precedente capoverso, l'art. 14.1 rubricato	
	<i>"Obblighi dei concedenti"</i> veniva sancito che <i>"Per quanto in</i>	
	<i>precedenza, i Comuni di Piancogno e di Darfo Boario Terme, in</i>	
	<i>quanto Enti interessati e a cui giova l'intervento, si obbligano a</i>	
	<i>rilasciare entro 180 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del</i>	
	<i>presente accordo i necessari atti concessori al Comune di Borno</i>	
	<i>nella sua qualità di Ente capofila. In ogni caso, con la</i>	
	<i>sottoscrizione del presente atto il Comune capofila e la Comunità</i>	
	<i>Montana, nella sua qualità di soggetto attuatore, sono</i>	
	<i>immediatamente introdotti nel possesso dei beni ai fini della</i>	
	<i>realizzazione dell'opera pubblica"</i> ;	
	- s'intende pertanto dar corso compiuto all'adempimento degli	
	obblighi contenuti nel protocollo d'intesa sottoscritto fra le parti in	
	data 04/08/2021 provvedendo a disporre la concessione in uso	
	delle infrastrutture in corso di ultimazione, per consentire all'ente	
	attuatore del progetto (Comunità Montana di Vallecamonica), di	
	procedere alla consegna dell'opera all'Ente concessionario una	
	volta ultimati i lavori con attestazione di regolare	
	esecuzione/collaudo.	
	- 4 -	

	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO A SEGUIRE	
	ARTICOLO 1 – PREMESSE	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente	
	accordo.	
	ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
	I Comuni di Darfo Boario Terme e Piancogno quali Enti titolari del	
	diritto di proprietà delle particelle catastali su cui è stata realizzata	
	l'infrastruttura indicata nelle premesse concedono a titolo gratuito,	
	concedono al Comune di Borno la gestione dell'opera del nuovo	
	laghetto ad uso antincendio boschivo ed innevamento in località	
	“Plai” che dal predetto momento assumerà, tutti gli oneri manutentivi	
	e le responsabilità connesse alla conduzione dell'infrastruttura	
	manlevando pertanto gli enti concedenti da ogni tipo di responsabilità	
	derivante e connessa in relazione all'uso e nei confronti di persone	
	e/o cose.	
	L'Ente concessionario durante il periodo di concessione, anche alla	
	luce della consistenza demaniale civica degli immobili su cui è stata	
	edificata, non potrà procedere a variare la destinazione d'uso	
	dell'infrastruttura o procedere a stravolgerne l'assetto consolidato	
	all'ultimazione dei lavori senza previo eventuale consenso ed	
	approvazione dei comuni concedenti, dando atto che, eventuali	
	proposte nel predetto senso avanzate, potranno essere legittimate	
	unicamente per provvedere all'esecuzione di opere di miglioria	
	connesse al miglior funzionamento e mantenimento dell'infrastruttura	
	- 5 -	

	risultando di contro, realizzabili senza previo consenso, opere di	
	manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessarie alla	
	conservazione del manufatto volte ad assicurarne la piena	
	funzionalità nel tempo.	
	Si stabilisce in ogni caso che, eventuali atti o fatti connessi alla	
	conduzione della concessione non dovranno mai determinare	
	conseguenze peggiorative rispetto all'utilizzo della risorsa idrica	
	convenuto nello specifico atto stipulato in data 08/05/2024 richiamato	
	nelle premesse. Sarà da ultimo onere del concessionario (o	
	dell'eventuale sub-concessionario) con successiva e separata stipula	
	con i proprietari della stessa, determinare le condizioni d'interferenza	
	con l'infrastruttura a fune (seggiovia) che è innestata nelle vicinanze	
	del laghetto definendo cautele e condizioni atte a regolare	
	l'attraversamento od il parallelismo dell'impianto di trasporto secondo	
	le norme del DM n.137/2014 e smi del Ministero delle Infrastrutture e	
	dei Trasporti.	
	ARTICOLO 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA	
	CONCESSIONE	
	La concessione d'uso disposta nel presente atto a favore del	
	Comune di Borno, potrà intervenire una volta che la Comunità	
	Montana, in quanto soggetto attuatore del progetto assicurerà, a	
	mezzo di produzione del relativo certificato rilasciato dal	
	professionista incaricato della Direzione lavori dell'opera, la fine con	
	regolare esecuzione dei lavori o del collaudo della stessa e decorrerà	
	dalla data di consegna a mezzo di formale verbale sottoscritto dai	
	- 6 -	

rappresentanti degli Enti. La presente concessione, come già determinato nell'originario protocollo d'intesa, avrà una durata di anni **30 (trenta/00)** e sarà tacitamente rinnovabile qualora non intervenga comunicazione di revoca anticipata da parte degli enti concedenti.

ARTICOLO 4 – POSSIBILITA' DI SUBCONCESSIONE

La presente concessione a favore del Comune di Borno, darà altresì eventualmente diritto allo stesso ente di procedere alla sub-concessione della stessa, senza previo assenso degli enti concedenti fatto salvo il mantenimento delle condizioni d'uso indicate all' articolo 2 del presente atto. Dell'eventuale procedura di sub-concessione sarà unicamente responsabile il Comune di Borno il quale potrà liberamente decidere se, l'utilità pubblica delle condizioni di fatto dei luoghi assestate, possano legittimare un affidamento all'unico soggetto titolare della concessione di derivazione idrica di adduzione dell'acqua nel laghetto, già parte integrante degli accordi pattuiti fra gli Enti del 08/05/2024 al fine di non compromettere il sostanziale mantenimento degli impegni obbligazionari intervenuti tra gli stessi.

L'unico onere in capo all'Ente concessionario in caso di sub-concessione residuerà nel riportare nell'eventuale atto derimente le condizioni d'uso, ogni vincolo/condizione stabilito nel presente atto la cui mancata osservanza dovrà determinare la revoca del contratto così come, la medesima conseguenza, dovrà essere prevista in caso di revoca della presente concessione. Qualora ricorresse l'eventuale facoltà sub-concessoria, sarà altresì onere del Comune di Borno

	notificare agli enti concedenti entro 15 giorni dalla stipula gli atti	
	disponenti il diritto comprese le sue eventuali successive modifiche al	
	fine del relativo controllo.	
	Si dispone altresì che in caso di sub-concessione, sarà fatto divieto	
	al comune sub-concedente di richiedere canoni concessori al sub-	
	concessionario, e parimenti a quest'ultimo, sarà fatto divieto di	
	pretendere emolumenti e/o pagamenti correlati alla gestione	
	dell'infrastruttura da parte di Enti Pubblici o soggetti privati vista la	
	natura pubblica dell'opera e la demanialità civica delle terre su cui è	
	edificata che andrà sempre garantita.	
	ARTICOLO 5 - IPOTESI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE	
	La presente concessione potrà essere revocata di comune accordo	
	fra i due enti concessionari al verificarsi delle seguenti condizioni:	
	- in caso di riscontro di gravi e ripetute violazioni delle condizioni	
	d'uso previste dal presente contratto;	
	- in caso di mancata esecuzione degli interventi manutentivi	
	necessari alla conservabilità dell'opera nel tempo;	
	- in caso di violazione delle disposizioni in ordine alla sub-	
	concessione;	
	- per altri motivi di interesse pubblico che rendano la concessione	
	incompatibile con il perseguimento dell'interesse generale	
	vantato dagli enti concedenti.	
	L'eventuale azione di risoluzione dovrà essere avviata a firma	
	congiunta dai rappresentanti degli enti concedenti e notifica all'Ente	
	concessionario, al quale dovrà essere dato congruo tempo per	
	- 8 -	

	provvedere alla cessazione/ripristino dell'eventuale motivo di	
	risoluzione o della produzione di eventuali giustificazioni.	
	L'eventuale provvedimento di revoca prima della devoluzione	
	all'autorità giudiziaria della contesa, dovrà essere mediato da un	
	tentativo di conciliazione extra giudiziale tra le parti. Per ogni	
	controversia non alternativamente sanabile derivante sarà	
	esclusivamente competente il Foro di Brescia.	
	ARTICOLO 6 - SPESE E TRATTAMENTO FISCALE E	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Tutte le spese del presente contratto compresi oneri di bollo, registro	
	e copia sono a carico del Comune di Borno che alla data di stipula	
	ha già provveduto a saldare.	
	La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto	
	delle modalità stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la	
	Pubblica Amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 23 ter del	
	D.Lgs.n.82/2005. Le parti, dopo averlo trasformato in file formato	
	"portable document format PDF", chiudono il contratto e lo accettano	
	in sottoscrizione con l'apposizione della propria firma digitale.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.	
	PER IL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	
	F.to Dr. Dario Colossi	
	PER IL COMUNE DI PIANCOGNO	
	F.to Ing. Alberto Farisé	
	- 9 -	

PER IL COMUNE DI BORNO

F.to Sig. Matteo Rivadossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs n° 82/2005

In Borno, nella Casa Comunale sita in via _____, n _____, in
Darfo B.T. (BS) addì xx del mese di xx.xx.2025, io sottoscritto
_____ Segretario Generale del Comune di Borno ho ricevuto
questo atto da me rogitato mediante lettura fattane alle parti che, a
mia istanza ed in mia presenza l'hanno dichiarato conforme alla loro
volontà. Questo atto, composto da pagine n.8 (otto) dell'ultima
pagina escluse le firme, viene formato in modalità elettronica, a
norma dell'art.52 bis della legge 89/1913 e l'art.25 comma 2 del
Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e smi, con
l'acquisizione della firma digitale delle parti. Al fine della validità delle
firme digitali apposte io, Segretario comunale quale Pubblico
Ufficiale Rogante, attesto di avere verificato la validità e non
scadenza dei relativi certificati, nonché gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. La
conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle
modalità stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art.23 ter del
D.Lgs. 82/2005.

Il sottoscritto Segretario Generale dopo l'apposizione della firma digitale delle parti contrattuali, chiude il contratto con l'apposizione della propria firma digitale.

Il Segretario Generale

F.to Dr._____

